CAMERA DEI DEPUTATI N. 4915

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRUSO

Presentata il 21 giugno 1990

Soppressione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per i pubblici dipendenti in quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha quale obiettivo quello di eliminare una grave ingiustizia prevista dall'ordinamento pensionistico dei pubblici dipendenti, contenuta nel settimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; norma questa che, oltre ad incrementare il lavoro nero, contrasta con il principio di uguaglianza tra cittadini sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica.

Infatti, la predetta norma del settimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 vieta il cumulo tra pensione e retribuzione per il pensionato, già dipendente pubblico, che presta opera retribuita alle dipendenze di terzi e quale sanzione è prevista la sospensione dell'intero trattamento di quiescenza, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, mentre nessuna sanzione è prevista a carico di pensionati, anche questi *ex* pubblici dipendenti, che svolgono lavoro professionale ed autonomo con redditi in ge-

nere molto più consistenti rispetto a quelli del semplice trattamento di quiescenza.

L'ingiustizia, quindi, è palese: ai primi viene sospeso l'intero trattamento di quiescenza se, per integrare la pensione – che perde di valore nel tempo per inadeguata indicizzazione al costo della vita – svolgono attività, anche ridotte, alle dipendenze di terzi. Al contrario, il pensionato pubblico che si dedichi ad una professione o intraprenda un'attività commerciale, artigiana od industriale, continua a percepire l'intera pensione.

Ogni altra valutazione sul tema – per sottolineare l'evidente disparità di trattamento – appare superflua. Conseguentemente, anche in considerazione del fatto che il provvedimento non comporta alcun onere per l'Erario, si chiede l'approvazione della presente proposta, che consta di un solo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nessun decurtamento del trattamento economico di quiescenza e delle indennità accessorie è operato a carico dei pensionati dello Stato che intraprendano qualsiasi attività lavorativa o che instaurino un rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

2. Il settimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è abrogato.